

PNRR - M5C2I2.1
FINANZIAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU
CUP D15F21000450001 - CIG _____
BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI IN PROGETTI DI
RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI ALLA RIDUZIONE DI FENOMENI DI MARGINALIZZAZIONE E
DEGRADO SOCIALE - DPCM 21/01/2021
501_palazzo ex Duemiglia
Restauro e risanamento conservativo e riqualificazione energetica
con destinazione finale ad uso uffici

CAPITOLATO PRESTAZIONALE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA ED
ARCHITETTURA
ATTO AL COLLAUDO STATICO DELLE STRUTTURE, AL COLLAUDO TECNICO –
AMMINISTRATIVO E ALLA REVISIONE TECNICO - CONTABILE

ART. 1 - PRESTAZIONI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

1. Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente servizio di architettura e ingegneria consistono nel:

- Collaudo statico in corso d'opera delle strutture - Qdl.03
- Collaudo tecnico amministrativo - Qdl.01
- Revisione tecnico contabile - Qdl.02

I lavori sono riconducibili alle seguenti categorie:

- CPV -(Sistema di classificazione unico per gli appalti pubblici) 71315400-3 - Servizi di collaudo e verifica di edifici
- codice Ateco 71.20.10 (collaudi).

l'operatore economico al quale verrà affidato l'incarico dovrà coordinarsi con il responsabile unico del progetto, con lo staff di progetto incaricato dal comune, nonché con la direzione lavori e la direzione operativa.

2. Inoltre, ai sensi dell'art. 22 dell'allegato II.18 del D.Lgs. 36/2023, per il collaudo dei beni relativi alle categorie OG2, l'organo di collaudo deve comprendere anche un restauratore con esperienza almeno quinquennale, in possesso di specifiche competenze coerenti con l'intervento.

Servizio Sedi Istituzionali, Musei, ERP
via dei Colonnetti,2 - 26100 Cremona
C.F. / P.IVA 00297960197
PEC:protocollo@comunedicremona.legalmail.it
www.comune.cremona.it

501_All_H_CapitolatoPrestazionale.odt

Responsabile del Provvedimento: arch. Giovanni Donadio
☎ 0372 407619 ✉ dirigente.donadio@comune.cremona.it

Il R.U.P.: arch. Giancarlo Frosi
☎ 0372 407616 ✉ giancarlo.frosi@comune.cremona.it

Il Referente dell'istruttoria: arch. Brigida Gorini
☎ 0372 407096 ✉ brigida.gorini@comune.cremona.it

3. Nello svolgimento del servizio di architettura e ingegneria conferito ed accettato con il presente capitolato, l'operatore economico dovrà conformarsi, salvo decisioni che comportino responsabilità personali e pertanto di natura soggettiva, alle disposizioni impartite dal Comune, nonché alla prassi tecnico-amministrativa adottata dagli uffici comunali.
4. In particolare l'operatore economico dovrà rispettare le disposizioni contenute nel Codice di Comportamento del Comune di Cremona di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n° 224 del 4 ottobre 2023 nonché nel D.P.R. n° 62 del 16 aprile 2013 ("Regolamento recante Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici", a norma dell'art. 54 del D. Lgs. N° 165 del 30 marzo 2001); dovrà inoltre rispettare le disposizioni contenute nel Patto di Integrità in materia di Contratti Pubblici del Comune di Cremona approvato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 103 del 16/05/2018 e nel "Patto Etico concernente lo sviluppo e la diffusione di iniziative per la trasparenza negli appalti e per l'affermazione della legalità nel lavoro" approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 297 del 19/12/2018 e a farli osservare dai propri dipendenti e collaboratori.
5. La violazione delle disposizioni contenute nei suddetti Codici, integrando comportamenti contrari ai doveri d'ufficio, è fonte di responsabilità disciplinare e comporterà l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dalla Normativa vigente, incluse quelle espulsive, comportando dunque, nelle ipotesi di accertata grave violazione, la risoluzione del rapporto contrattuale con il Comune di Cremona.

ART. 2 - ELABORATI DA PRODURSI NELL'AMBITO DELL'INCARICO

1. Tutti gli elaborati grafici e testuali da prodursi nell'ambito dell'incarico dovranno essere consegnati in formato digitale, modificabili e compatibili con i software in uso degli uffici dell'Amministrazione (dwg rel 17, docx, xls, pdf).
2. Tutti gli elaborati, dove previsto dalla normativa, dovranno essere firmati digitalmente dai professionisti personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di offerta.

ART. 3 - NORMATIVA

1. Nello svolgimento del servizio, l'operatore economico dovrà operare nel rispetto dei regolamenti e delle norme nazionali ed europee, compresa quella relativa al Piano Nazionale di Rilancio e Resilienza e DNSH;

ART. 4 - AMMONTARE DEI LAVORI E IMPORTO DELL'AFFIDAMENTO

1. L'importo complessivo per i servizi di ingegneria e architettura di cui all'art. 1 del presente capitolato prestazionale è pari a:
€ (diconsi €:)
esclusa IVA di legge, come da offerta presentata.
2. Trattandosi di un servizio di natura intellettuale, non si considerano i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs 36/2023 art.108, comma 9).
3. I servizi richiesti formano oggetto di un unico lotto ed escludono l'ammissibilità di offerte parziali.
4. Nessun altro compenso potrà essere richiesto all'Ente committente a qualunque titolo per le prestazioni di cui al presente affidamento.
5. L'operatore economico rinuncia sin d'ora a qualsiasi compenso a vacanza o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente capitolato, a

qualsiasi maggiorazione per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del capitolato.

6. L'importo di cui sopra, resta invariato indipendentemente della durata del cantiere anche se questa dovesse prolungarsi oltre il termine prestabilito per qualsiasi ragione.
7. I servizi di cui all'oggetto si configurano unicamente quale rapporto di collaborazione ed si esclude tassativamente la sussistenza di un rapporto di subordinazione tra il Comune di Cremona e l'operatore economico.

ART. 5 - PREMIALITÀ

1. Trattandosi di un affidamento di "modico valore" ovvero inferiore a € 140.000,00, non sono previste clausole di premialità.

ART. 6 - SUBAPPALTO

1. L'eventuale subappalto del servizio è regolamentato ai sensi del D.Lgs 36/2023 art. 119.
2. E' ammesso il subappalto di tutte le prove e indagini che si dovessero rendere necessarie.
3. Resta comunque impregiudicata la responsabilità dell'Aggiudicatario.

ART. 7 - VARIAZIONI AL SERVIZIO DI ARCHITETTURA

1. E' sempre ammessa, quale opzione di cui all'art. 120 comma 1 lettera a) del D.Lgs 36/2023 una modifica del contratto in aumento o diminuzione qualora l'importo sia all'interno del quinto d'obbligo. L'esecuzione avverrà agli stessi patti, prezzi e condizioni previste dal contratto principale, senza che l'appaltatore possa fare valere il diritto alla risoluzione del medesimo (art. 120 comma 9 del D.Lgs 36/2023).
2. Sono inoltre ammesse le ulteriori modifiche previste dall'art. 120 del D.Lgs 36/2023, con le specifiche previste dall'art. 5 dell'Allegato II.14.

ART. 3 - PERSONALE

1. L'operatore economico assume con la propria organizzazione la gestione per il compimento dei servizi richiesti, a proprio rischio e necessaria autonomia, come stabilito dall'art. 1655 del Codice Civile, e rimane strettamente a carico dello stesso il rispetto delle normative poste a tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori.

ART. 4 - OBBLIGHI DISCENDENTI DALLE NORME SU PARI OPPORTUNITA' DI GENERE, GENERAZIONALI E PER DISABILITÀ

1. Così come previsto dall'art. 47 comma 1 del D.L. 77/2021 "Pari opportunità di genere e generazionali", in capo ai concorrenti sono posti gli obblighi che seguono.
2. L'operatore economico che occupa più di 50 dipendenti, deve produrre in sede di offerta – a pena di esclusione – copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale, da redigersi ai sensi dell'art. 46 del codice delle pari opportunità di cui al D.Lgs. n. 198/2006, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità.
3. L'operatore economico che occupa un numero pari o superiore a 15 dipendenti e non superiore a 50 deve consegnare alla stazione appaltante – entro 6 mesi dalla conclusione del contratto – una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della CIG, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta; anche tale relazione deve

essere trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità. La sua mancata produzione comporta l'applicazione della penale pari al 1‰ dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo e per un massimo del 10% del medesimo importo, ed alla impossibilità di partecipare per un periodo di 12 mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti ad investimenti pubblici finanziati sul PNRR e PNC.

4. L'operatore economico che occupa un numero pari o superiore a 15 dipendenti e non superiore a 50 deve consegnare alla stazione appaltante – entro 6 mesi dalla conclusione del contratto – una dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, nonché una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla Legge 68/1999 e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte; tale relazione deve essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali. Tale obbligo viene richiesto anche agli operatori economici che occupano più di 50 dipendenti e, in caso di mancata presentazione di quanto sopra indicato, si provvederà all'applicazione della penale pari al 1‰ dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo e per un massimo del 10% del medesimo importo.
5. E' altresì previsto - dall'art. 47 comma 4 del D.L. 77/2021 - l'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30%, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile, sia all'inclusione lavorativa delle persone disabili. La eventuale deroga a tale obbligo o la definizione di una percentuale inferiore, va adeguatamente e specificamente motivata. In caso di assunzione, la ditta dovrà presentare una prima dichiarazione attestante tale adempimento entro 6 mesi dalla stipula del contratto ed una dichiarazione finale da presentare in sede di collaudo. In caso di mancato rispetto di tale obbligo, si provvederà all'applicazione della penale pari al 1‰ dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo e per un massimo del 10% del medesimo importo.

ART. 5 - TEMPI DI ESECUZIONE

1. Collaudo statico: 60 giorni naturali e consecutivi dalla fine delle opere strutturali;
2. Collaudo tecnico amministrativo e revisione contabile: 180 giorni naturali e consecutivi dalla fine dei lavori.
3. Trattandosi di un intervento finanziato dal PNRR, i lavori dovranno essere collaudati, approvati e rendicontati da codesto ente al ministero di competenza entro marzo 2026; pertanto, in conformità alla normativa vigente ed al fine di rispettare i termini di legge, le prestazioni di propria competenza dovranno essere svolte durante l'esecuzione delle opere.
4. Il coordinamento delle prestazioni sarà con il Responsabile Unico del Progetto, con i Progettisti e con la Direzione Lavori.
5. Nel caso di richiesta di integrazioni o modifica degli elaborati da parte dell'operatore economico del servizio, i tempi si intenderanno sospesi fino alla consegna da parte del RUP degli elaborati integrati o modificati.
6. I suddetti termini potranno essere interrotti previo accordo con il RUP in sede di attesa di pareri, nulla osta, accertamenti di laboratorio o verifiche tecniche obbligatorie ai fini del collaudo o altre procedure; in questo caso il RUP può richiedere al professionista di proseguire comunque il servizio.

ART. 6 - INCLUSIONI ED ESCLUSIONI

1. Il compenso anzidetto oltre a quanto previsto negli articoli del presente documento, remunera ogni e qualsiasi prestazione e spesa che l'operatore economico dovrà affrontare per l'espletamento della prestazione e comunque nel corrispettivo sopra indicato sono compresi:
 - le spese per i viaggi, le missioni e tutti i sopralluoghi necessari;
 - le spese necessarie per eseguire sopralluoghi, prove, sondaggi, analisi di laboratorio, per tutte le attività e prestazioni necessarie per svolgere il servizio;
 - l'onere per i necessari contatti con gli Enti, Organi e Uffici del Comune di Cremona durante l'esecuzione delle prestazioni; in particolare trattandosi di un bene culturale è indispensabile coinvolgere la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Cremona Lodi e Mantova per valutare e concordare con loro tutte le scelte relative al servizio nell'ambito del presente incarico;
 - l'uso di attrezzature varie e mezzi di calcolo;
 - la collaborazione con altri professionisti di cui il professionista incaricato dovesse servirsi nell'espletamento dell'incarico;
 - l'imposta sul valore aggiunto nella misura prevista dalla legge vigente;
 - INARCASSA nella misura prevista dalla legge vigente;
 - il costo della cauzione definitiva;
 - riunioni, sopralluoghi, ecc.
 - la consegna di duplice copia degli elaborati redatti su supporto cartaceo più una copia in formato digitale, modificabili e compatibili con i software in uso degli uffici dell'Amministrazione (dwg rel 17, docx, xls, pdf firmato digitalmente);
 - il maggior tempo a causa del ritardo per qualunque ragione dell'ultimazione dei lavori.
 - tutto quanto necessario per l'espletamento della prestazione richiesta.
2. L'operatore economico si impegna ad ottemperare alle integrazioni o modifiche imposte dal Responsabile del Procedimento in relazione alla tipologia, alla dimensione, alla complessità e all'importanza del lavoro, nonché ai diversi orientamenti che l'amministrazione committente abbia a manifestare sui punti fondamentali del progetto, anche relativamente alle richieste di eventuali varianti o modifiche.

ART. 7 - PAGAMENTO DEI COMPENSI

1. Il pagamento delle prestazioni avverrà entro 30 giorni dalla presentazione di regolare fattura elettronica, previa acquisizione della Regolarità Contributiva, a seguito della consegna alla Stazione Appaltante del Certificato di Collaudo di cui all'art.22 Allegato II.14 D.Lgs 36/2023 e del Certificato di Collaudo Statico ai sensi delle vigenti Norme Tecniche sulle Costruzioni, nel rispetto della seguente tempistica:
 - entro 30 giorni dal conferimento dell'incarico: eventuale acconto pari al 20% dell'importo di contratto, se richiesto dall'operatore economico, per onorari e spese; l'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione;
 - il 90% dell'importo di contratto, proporzionalmente allo stato di avanzamento;
 - il 10% dell'importo di contratto dopo approvazione da parte dell'Amministrazione del certificato di collaudo;

2. In caso di anticipazione, questa sarà recuperata in maniera proporzionale sulle erogazioni successive.
3. L'operatore economico è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.
4. Il codice unico di progetto (CUP) ed il codice identificativo gara (CIG) dovranno essere inseriti obbligatoriamente nella fattura elettronica PA. Tale fattura dovrà inoltre riportare tutte le caratteristiche previste dai criteri di ammissibilità della spesa in capo al PNRR.

ART. 8 - REVISIONE DEI PREZZI

1. E' prevista la revisione dei prezzi, in ossequio a quanto indicato dal Dlgs 36/2023, art. 60 .

ART. 9 - INADEMPIENZE CONTRATTUALI E PENALI

1. Nel caso in cui il Comune di Cremona di sua iniziativa e senza giusta causa proceda alla revoca del presente servizio di ingegneria, all'operatore economico dovranno essere corrisposti gli onorari ed il rimborso spese per il lavoro fatto o predisposto sino alla data di comunicazione della revoca.
2. Nel caso in cui sia l'operatore economico a recedere dal servizio di architettura e ingegneria senza giusta causa, Comune di Cremona avrà diritto al risarcimento dei danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico.
3. Resta inteso che, in caso di rinuncia del servizio di architettura e ingegneria, l'operatore economico non avrà diritto ad alcun compenso.
4. Nel caso in cui l'operatore economico a causa di malattia grave, o per ogni altro motivo grave, si trovi nell'impossibilità di portare a termine il servizio di architettura e ingegneria, la sua sostituzione viene proposta al Comune di Cremona da lui medesimo o dai suoi aventi diritto.
5. In tutti i casi di ritardato adempimento da parte dell'operatore economico degli obblighi di cui agli articoli del presente Capitolato, e comunque ogni qualvolta nelle disposizioni di servizio impartite dal RUP indicanti tempi e modi per l'espletamento di una prestazione, si evidenzino ritardi non imputabili alla Stazione Appaltante, la stessa potrà applicare per ogni giorno naturale di ritardo una penale giornaliera in misura pari all'1‰ (uno per mille) del corrispettivo per la singola parte oggetto di ritardo, fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) della corrispettivo professionale previsto per la medesima parte.
6. Le penali verranno applicate mediante corrispondenti detrazioni dall'importo dovuto all'operatore economico, da operarsi sul pagamento immediatamente successivo al momento in cui si è verificato il ritardo e, in caso di incapienza, sui pagamenti successivi.
7. La Stazione Appaltante avrà in ogni caso la facoltà di detrarre gli importi dovuti a titolo di penale da qualsivoglia eventuale pagamento dovuto all'operatore economico, nonché, a sua esclusivo giudizio, di decidere di rivalersi sulle cauzioni e garanzie dal medesimo prestate fino alla concorrenza della somma dovuta e con conseguente obbligo immediato dell'operatore economico di provvedere alla reintegrazione delle garanzie e cauzioni medesime.
8. Le penali non escludono la responsabilità dell'operatore economico per eventuali maggiori danni subiti dal Comune di Cremona.
9. Nel caso in cui il ritardo comporti l'applicazione di penali per un importo superiore al 10% dell'importo complessivo del corrispettivo contrattuale, il Comune di Cremona potrà

ritenersi libero da ogni impegno verso l'operatore economico, senza che questo possa pretendere indennizzi di sorta, fatta salva inoltre la possibilità di valutare la richiesta di risarcimento del danno eventualmente derivante dal ritardo.

10. E' facoltà del Comune di Cremona risolvere anticipatamente il presente contratto in ogni momento, ove l'operatore economico contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente capitolato, ovvero a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento, ovvero non produca la documentazione richiesta.
11. La risoluzione di cui sopra avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno trenta giorni di preavviso, senza obbligo di messa in mora; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.
12. In ogni caso qualunque sospensione del servizio di architettura e ingegneria, per qualunque causa, anche di forza maggiore, deve essere comunicato tempestivamente per iscritto al Responsabile Unico del Procedimento.
13. L'Amministrazione a suo insindacabile giudizio e per qualsiasi ragione, si riserva la facoltà di affidare le prestazioni richieste, di affidarle parzialmente oppure di non procedere affatto ad affidare le prestazioni, senza che il concorrente che ha presentato l'offerta abbia nulla a pretendere.

ART. 10 - CONTROVERSIE

1. E' escluso il ricorso alla competenza arbitrale. La competenza a conoscere delle controversie derivanti dal contratto spetta ai sensi dell'art. 20 c.p.c. al Giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato.

ART. 11 - EFFETTI DEL CAPITOLATO PRESTAZIONALE

1. Saranno a carico dell'operatore economico le spese e tasse nascenti dalle vigenti disposizioni. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente capitolato e per quanto non in contrasto con lo spirito dello stesso, si fa riferimento alle norme vigenti in materia.
2. I materiali consegnati, anche se non facenti parte della stesura finale, rimarranno di piena e assoluta proprietà del Comune di Cremona che potrà farne oggetto di pubblicazione nelle forme e nei modi più opportuni fermo restando l'obbligo di citare i nominativi dell'operatore economico.
3. Il presente capitolato è senz'altro impegnativo per l'operatore economico, mentre diventerà tale per il Comune di Cremona dalla data d'assunzione del provvedimento d'affidamento del servizio di ingegneria.
4. Le parti si danno reciprocamente atto che il servizio di architettura e ingegneria di cui al presente capitolato si configura unicamente quale rapporto di collaborazione temporaneo ed esclude tassativamente la sussistenza di un rapporto di subordinazione tra il Comune di Cremona e l'operatore economico.
5. Sottoscrivendo il presente capitolato l'operatore economico dichiara inoltre di applicare integralmente ai propri dipendenti tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le prestazioni e altresì di rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, sicurezza previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

6. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo il Comune di Cremona effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'operatore economico per l'esecuzione delle prestazioni e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, al recupero forzoso delle relative somme.
7. L'operatore economico è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente capitolato e dagli atti dallo stesso richiamati, esso è obbligato all'osservanza della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico.
8. I collaboratori, dei quali l'operatore economico si avvalga ai sensi dell'art. 2232 del Codice Civile, devono prestare la propria opera nell'ambito di un rapporto di collaborazione stabile.
9. Resta a carico dell'operatore economico ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi dell'Amministrazione; è altresì obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela ed il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dal Comune di Cremona, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi.

ART. 12 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI

1. Tutta la documentazione relativa o connessa al progetto e tutte le informazioni inerenti, sono da considerarsi strettamente riservate e l'operatore economico non potrà darne comunicazione a terzi, per nessuna ragione, senza l'autorizzazione del Comune di Cremona o farne alcun uso proprio, a esclusione di quanto relativo all'esecuzione delle attività previste dal contratto, né in fase di contratto, né successivamente alla conclusione delle obbligazioni contrattuali.
2. L'operatore economico è tenuto ad adottare tutti i provvedimenti per garantire che tale riservatezza sia rispettata da tutti i propri responsabili, preposti, dipendenti, collaboratori e consulenti di qualsiasi tipo, nonché subappaltatori e loro dipendenti, collaboratori e consulenti.
3. L'operatore economico è comunque responsabile dell'eventuale divulgazione delle informazioni relative al progetto, da parte di qualsiasi soggetto ne sia venuto a conoscenza in conseguenza della stipula del contratto.
4. Relativamente ai dati personali di cui entrerà in possesso, l'operatore economico ne è responsabile ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE.
5. I dati forniti dall'operatore economico e raccolti presso il Comune di Cremona saranno trattati in formato cartaceo e informatico per le finalità di gestione del servizio.
6. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio.
7. L'operatore economico gode dei diritti di cui all'art.13 della citata legge, tra i quali figura il diritto all'accesso dei dati che lo riguardano ed il diritto ad opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.

ART. 13 - GARANZIA DEFINITIVA E POLIZZA ASSICURATIVA

1. Ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., all'atto della stipula del contratto, l'operatore economico dovrà costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva", a

sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.

- La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.
 - La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune di Cremona.
 - Il Comune di Cremona ha diritto di rivalersi sulla cauzione per ogni sua ragione di credito nei confronti dell'operatore economico in dipendenza del contratto, con semplice richiesta, senza bisogno di diffida o di procedimento giudiziario.
 - Su richiesta del Comune di Cremona, l'operatore economico è tenuto a reintegrare la cauzione, nel caso in cui il Comune di Cremona stesso abbia dovuto avvalersene, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.
 - Il Comune di Cremona autorizza lo svincolo e la restituzione del documento di cauzione all'avente diritto solo quando tra il Comune di Cremona stesso e l'operatore economico siano stati pienamente regolarizzati e liquidati i rapporti di qualsiasi specie e non risultino danni imputabili all'operatore economico.
 - Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia all'art. 117 del Codice.
2. L'operatore economico dovrà essere munito, a far data dalla sottoscrizione del contratto, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza (polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale).

Tale polizza copre la responsabilità civile professionale del progettista esterno per i rischi derivanti anche da errori od omissioni nella redazione del progetto che abbiano determinato a carico del Comune di Cremona nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

ART. 14 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Nello svolgimento del servizio, l'operatore economico dovrà operare nel rispetto dei regolamenti e delle norme nazionali ed europee. In particolare, l'operatore economico è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.
2. L'operatore economico e gli eventuali sub-affidatari e/o subcontraenti interessati ai servizi oggetto del presente affidamento devono utilizzare un conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane Spa, dedicato, anche non in via esclusiva, alla ricezione dei pagamenti dell'appalto in oggetto.
3. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento oggetto del presente affidamento devono essere registrati sul conto corrente dedicato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le deroghe di cui al comma 3 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.
4. L'operatore economico è tenuto a comunicare al Comune di Cremona gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

5. Qualora il conto corrente dedicato sia già attivo la comunicazione di cui sopra deve precisare tale circostanza al fine di non incorrere nelle sanzioni previste per la tardiva comunicazione.
6. Tutti i documenti fiscali emessi per l'ottenimento dei pagamenti devono riportare gli estremi del conto corrente dedicato.

Letto, confermato e sottoscritto

L'operatore economico

per il Comune di Cremona

Il Direttore
del Settore

Il Responsabile del
Procedimento

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del Dlgs 82/2005 e s.m.i.